

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

L'anno 2016 (duemilasedici) , addì 4 (quattro) del mese di marzo, nella Residenza Municipale di Follonica, largo Cavallotti 1, con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

COMUNE DI FOLLONICA

E

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E

COMUNE DI GAVORRANO

E

COMUNE DI SCARLINO

Premesso che

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art 8 comma 3-ter del D.L.31.12.n.192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che:

- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, sono entrate in vigore il 1° novembre 2015;

- il nuovo testo dell'articolo 33, comma 3-bis, prevedendo l'aggregazione obbligatoria per i Comuni con esclusione degli enti locali capoluogo di provincia - per le procedure contrattuali per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, è volto a soddisfare le esigenze di semplificazione dei centri d'acquisto inserendosi nella direzione auspicata, a livello comunitario, nella recente Direttiva Appalti 2014/24/UE che ha registrato nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, come prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti;

- tale misura di semplificazione risulta rafforzata dal divieto di rilascio del Codice identificativo gara (CIG) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato

nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'Unione dei comuni, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'Unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- i Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, allegati al presente atto, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. 4 del 4/2/2016., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Follonica esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. 4 del 11/2/2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Castiglione della Pescaia, esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione n. 4 del 9/12/2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Gavorrano, esecutiva ai sensi di legge;

d) deliberazione n. 6 del 19/02/2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Scarlino, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino della funzione e delle attività di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, di cui al D.lgs. n. 163/2006, come meglio specificate negli articoli seguenti, mediante la istituzione di un Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza (di seguito anche C.U.C.).

2. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori;

- c) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- d) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

1. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006. Con il termine "lavori" nel prosieguo si intende "lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00".

2. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
- c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- d) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
- f) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati

1. E' istituito presso il Comune di Follonica un Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come C.U.C. per le acquisizioni di lavori nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione e/o successive integrazioni, direttive o protocolli operativi approvati, anche su proposta dal responsabile dell'Ufficio comune, dalla Conferenza dei Sindaci e fatti proprio da ciascuna Amministrazione.

3. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Follonica quale C.U.C. non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.).

1. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.)

Art. 3

Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune operante come Centrale unica di Committenza

1. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Follonica in qualità di Comune capofila operante come C.U.C. cura la gestione della intera procedura di gara e in particolare:

- per le procedure aperte, redige il bando e il disciplinare di gara; per le procedure ad invito, redige ed inoltra la lettera di invito agli operatori economici individuati dal RUP nominato dall'Ente associato nel cui interesse è svolta la gara;
- risponde, con il supporto dell'Ente associato, alle eventuali richieste di chiarimenti avanzate dai concorrenti;
- procede alle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici concorrenti ed adotta gli atti conseguenti ad eventuali difformità emerse in occasione di dette verifiche;
- comunica all'Ente associato nel cui interesse è svolta la gara l'esito del sub-procedimento di verifica dei requisiti ai fini dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva, trasmettendo copia integrale del fascicolo di gara;
- esamina le eventuali informative dell'intenzione di proporre ricorso prodotte dai concorrenti e trasmesse ad opera dell'Ente associato e collabora con l'Ente associato per le decisioni conseguenti;
- trasmette all'Ente associato il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
- propone la formazione del personale in materia di contratti pubblici.

1. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Ufficio comune operante come C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Le procedure di affidamento di lavori curate dall'Ufficio comune operante come C.U.C. si svolgeranno telematicamente, utilizzando la piattaforma messa gratuitamente a disposizione da Regione Toscana "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) degli Enti RTRT" all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/rtrt/> con le modalità stabilite nelle norme tecniche di funzionamento della piattaforma, fatti salvi casi particolari che dovranno essere motivati dal RUP del Comune associato nella determina a contrattare in ordine al mancato ricorso alla procedura telematica.

Art. 4

Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza potrà svolgere le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione dei lavori:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni);
 - b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori in modo da favorire l'azione sinergica della CUC; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

Art. 5

Attività che restano nella competenza dell'Ente associato

1. Restano di competenza dell'Ente associato:
 - l'approvazione degli atti di gara;
 - la nomina del RUP ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e del Presidente nelle gare con il criterio di cui all'art. 82 D.lgs. 163/2006;
 - la programmazione delle opere da realizzare;
 - la richiesta ed il conseguente ottenimento del codice CUP (per i soli contratti costituenti spese di investimento);
 - la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni altro atto o elaborato presupposto, ivi compresa, nel caso di contratto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione degli elementi di valutazione ed i relativi pesi ponderali, nonché l'individuazione dei requisiti per l'ammissione alla gara, da riportare nella relazione tecnico-illustrativa del progetto;
 - la richiesta ed il conseguente ottenimento del codice CIG;
 - la redazione e conseguente approvazione della determina a contrattare;
 - l'adozione degli impegni di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara, per l'eventuale compenso dovuto ai membri esperti esterni di commissioni giudicatrici nominati ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06, per ogni altro costo "diretto" a carico dell'Ente associato nel cui interesse è svolta la procedura di gara;
 - nelle procedure negoziate, l'individuazione degli operatori economici da invitare;
 - il pagamento del contributo di gara all'A.N.A.C., nei casi in cui questo è previsto;
 - la nomina della commissione giudicatrice nei casi di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 - l'effettuazione di eventuali sopralluoghi richiesti ai concorrenti;
 - il supporto nelle risposte alle eventuali richieste di chiarimenti avanzate all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza dai concorrenti;
 - la gestione da parte del RUP o di altri soggetti da questo individuati, dell'eventuale procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale;
 - l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e le conseguenti comunicazioni ex art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da inviare per conoscenza anche all'Ufficio comune

operante come Centrale unica di committenza al fine di dare contezza dei termini del procedimento;

- la trasmissione alla C.U.C. delle eventuali informative dell'intenzione di proporre ricorso da parte dei concorrenti;
- la stipula del contratto;
- l'affidamento della direzione dei lavori;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, ivi compresi i pagamenti;
- il collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione delle opere;
- le comunicazioni e trasmissioni dati all'Osservatorio dei contratti pubblici previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla normativa regionale;
- pubblicazioni previste dalla normativa vigente, con riferimento all'albo on-line e il sito istituzionale del proprio Comune;
- il contenzioso come disciplinato dal successivo art. 13.

• Gli Enti associati trasmettono all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi dei lavori che si prevede di affidare nel corso dell'anno, indicando anche il periodo dell'anno in cui l'affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di eventuali periodi dilatori da rispettare per giungere alla stipula del contratto.

• Nel caso di proroghe nell'approvazione del bilancio dovute a specifiche norme di legge, al fine di consentire comunque alla C.U.C. ed agli enti aderenti di effettuare una programmazione di massima, entro il 31/1 di ogni anno ciascun ente invia all'ufficio comune operante come C.U.C. una stima provvisoria dell'elenco dei lavori che si prevede dovranno essere affidati nel corso dell'anno, con indicazione di eventuali priorità conseguenti ad oggettive esigenze. Dopo tale data, dovranno essere convocati incontri periodici, al fine di definire, concordare ed aggiornare la programmazione e le priorità di ciascun Ente aderente, tenuto conto dei carichi di lavoro dell'ufficio comune operante come C.U.C..

• Nella programmazione dovranno essere messi in evidenza i tempi in cui i procedimenti di gara dovranno essere conclusi, in particolare per gli affidamenti oggetto di finanziamento esterno.

• La programmazione e le priorità concordate tra i responsabili degli enti aderenti non potranno essere modificate nel corso dell'anno, fatti salvi i seguenti casi:

- improvvise modifiche non imputabili al singolo ente aderente e non ipotizzabili al momento dell'avvenuta programmazione, che potrebbero comportare la perdita di finanziamenti rilasciati da Soggetti esterni;
- improvvise modifiche non imputabili al singolo ente aderente e non ipotizzabili al momento dell'avvenuta programmazione, che potrebbero arrecare un danno certo al singolo Ente aderente o alla cittadinanza (incolumità, igiene pubblica, danno patrimoniale ecc).

• Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori.

• Le modalità e la tempistica di organizzazione degli incontri per la programmazione dell'attività dell'ufficio comune operante come C.U.C., e la definizione/modifica delle priorità, le eventuali specifiche di ulteriori attività di competenza dell'Ufficio comune o degli enti Associati, potranno essere definite in appositi atti, anche su proposta del responsabile dell'Ufficio comune, approvati dalla Conferenza dei Sindaci e fatti propri da ciascuna Amministrazione.

Art. 6

Procedimento per l'attivazione dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

1. La progettazione del lavoro è di competenza dell'Ente associato. Il RUP trasmette gli elaborati, compreso il capitolato speciale e lo schema di contratto, alla Centrale unica di committenza prima dell'approvazione, in tempo utile affinché la Centrale possa evidenziare eventuali criticità e consentire, quindi, all'Ente associato di operare correttivi.

2. L'affidamento all'Ufficio comune operante come CUC delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del RUP del singolo Comune associato di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:

- Codice Unico di Progetto (CUP)
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- nominativo R.U.P., Telefono, Fax, e-mail, se diversa dalla PEC Comune
- delibera/determina di approvazione del progetto messo in gara
- copia del Progetto da porre a base di gara (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione in relazione al contratto da affidare) su supporto informatico
- verbale di validazione del progetto
- nel caso di "offerta economicamente più vantaggiosa", gli elementi di valutazione con i relativi punteggi;
- determina a contrarre
- comunicazione dell'elenco ditte da invitare
- qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

3. L'ufficio comune operante come centrale unica di committenza provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara, salvo oggettive e comprovate esigenze manifestate dagli Enti associati per le quali occorra ridurre i tempi di attivazione.

4. Redatto il verbale di gara, firmato dal Dirigente Responsabile del Contratto del Comune che costituisce stazione appaltante, con il quale si procede all'aggiudicazione provvisoria, l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza trasmette gli atti all'Ente associato per i provvedimenti consequenziali.

5. Alla conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti, l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza trasmette all'Ente associato copia integrale del fascicolo di gara.

Art. 7

Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso l'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il tecnico Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

1. L'ufficio che svolge le funzioni di C.U.C. è individuato nell'ufficio "Servizi di Supporto" del Comune di Follonica
2. Ai fini del non incremento della spesa di personale, l'ufficio, nella sua composizione minima, è costituito da:
 - il Funzionario P.O. del UOC "Servizi di Supporto" del Comune di Follonica;
 - n. 2 istruttori assegnati all' UOC "Servizi di Supporto" del Comune di Follonica;
 - n. 1 istruttore del Comune di Scarlino
 - n. 1 istruttore del Comune di Gavorrano
3. La composizione minima così come sopra individuata potrà essere oggetto di revisione in relazione ad eventuali incrementi di carichi di lavoro dovuti a maggiori quantità di procedure demandate alla C.U.C. oppure a maggiori complessità procedurali conseguenti a disposizioni normative sopravvenute.
4. L'ufficio della C.U.C., nella sua composizione minima, potrà essere incrementato di ulteriore personale esperto in affidamento di contratti pubblici dipendente degli Enti associati.
5. Fermo restando l'apporto di personale o di risorse economiche, ciascun ente aderente ha l'onere di individuare un proprio referente, il quale ha il compito di collaborare con la C.U.C. nella predisposizione e controllo degli atti relativi al proprio Ente di appartenenza.
6. Le attività dell'ufficio della C.U.C. saranno condotte, quando possibile, mediante utilizzo di strumenti informatici e sistemi di videoconferenze, così da limitare al massimo gli spostamenti del personale coinvolto dalle consuete sedi di lavoro.

Art. 9

Forme di consultazione tra i Comuni associati

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 10 Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Follonica o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno degli altri Sindaci, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto da sottoporre ad approvazione.

3. La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci.

4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) approva gli eventuali protocolli operativi di cui all'art. 2 c. 2 della presente convenzione su proposta del responsabile della C.U.C.;
- b) approva gli eventuali atti di definizione di modalità e tempistiche di organizzazione degli incontri per la programmazione dell'attività dell'ufficio comune di cui all'art. 5 c. 7 della presente convenzione;
- c) approva la stima dei costi per tipologia di procedura di gara di cui al successivo art. 11 c. 2.

Art. 11 Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. L'Ufficio Comune operante come C.U.C. conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza i costi necessari al suo funzionamento saranno stimati, con separato atto da approvare nella Conferenza dei Sindaci di cui al precedente art. 10, i costi forfettari di ciascuna tipologia di gara, sulla base di criteri di proporzionalità, che tengano conto dell'importo delle procedure di acquisizione dei lavori ricondotte alla gestione della C.U.C. e del livello di complessità delle stesse.

3. L'erogazione dell'importo di cui sopra dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di gara.

4. Il Responsabile struttura organizzativa operante come C.U.C., sulla base delle comunicazioni del fabbisogno e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il

30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della C.U.C., con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 12

Risorse strumentali

1. Il Comune di Follonica, ente capofila operante come Centrale unica di committenza, mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

Art. 13

Competenze in materia di contenzioso concernente le procedure devolute all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori gestite dall'ente capofila operante come C.U.C., l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. I legali cui affidare il patrocinio sono scelti di comune accordo tra la C.U.C. e gli Enti coinvolti nel giudizio.
3. L'Ente per il quale la C.U.C. ha gestito la procedura di gara oggetto di contenzioso si assume, in qualità di stazione appaltante, le spese di lite.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione.

Art. 14

Durata e fase transitoria

1. La durata della presente convenzione è fissata alla scadenza del mandato dei Sindaci dei Comuni aderenti, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 15

Riservatezza

1. L'Ufficio comune individuato dall'ente capofila operante come C.U.C. gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come C.U.C. è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come C.U.C., per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 16

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Art. 17

Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

Art. 18

Recesso dalla convenzione

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, con delibera consiliare, in qualunque momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

2. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza
3. Qualora il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla comunicazione della volontà di recesso.

Art. 19

Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione consensualmente o:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

Art. 20

Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 21


Esenzioni per bollo e registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 ed è esente da bollo, come da tabella allegata "B", articolo 16 del d.P.R. n. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto


Per il Comune di Follonica

Il Sindaco (Andrea Benini)



Per il Comune di Castiglione della Pescaia

Il Sindaco (Giancarlo Farnetani)



Per il Comune di Gavorrano

Il Sindaco (Elisabetta Iacomelli)



Per il Comune di Scarlino

Il Sindaco (Marcello Stella) ...





CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 04-02-2016

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006

L'anno duemilasedici e questo giorno quattro del mese di febbraio alle ore 15:20 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Bottai Marco	P
Bechi Stefano	P	Chirici Ettore	P
Stella Francesca	P	Ottaviani Agostino	P
Sandrucci Barbara	P	Asta Filippo	P
De Luca Francesco	P	Marrini Sandro	A
Ferri Paola	P	Pizzichi Daniele	P
Ariganello Gesue' Domenico	P	Cecchini Gabriele	P
Gaggioli Anna Maria	P	Gianfaldoni Tiziano	P
Aquino Francesco	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

• i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

• in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- che l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art 8 comma 3-ter del D.L.31.12.n.192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, ha previsto che le disposizioni in materia di Centrale unica di committenza entrassero in vigore il 1° novembre 2015;

- che le disposizioni normative prevedono da quella data il divieto di rilascio del Codice identificativo gara (CIG) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate.

Rilevato pertanto che, nell'ambito di un rapporto di collaborazione sovracomunale tra enti vicini, peraltro già in essere per alcune funzioni, i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno ritenuto opportuno addivenire alla stipula di un apposita convenzione per adempiere all'obbligo di procedere in modo aggregato all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e al contempo per ottimizzare e razionalizzare lo svolgimento delle procedure, optare per l'alternativa prevista dall'art. 33 comma 3-bis D. Lgs. n. 163/2006, che consente di acquisire in modo autonomo beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Atteso infatti che:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- lo strumento della convenzione per la gestione associata risulta un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

Considerato che la convenzione di cui trattasi è finalizzata a:

• consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori;
- produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

Visto l'allegato schema di convenzione costituita da n.20 articoli.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
16	11	11	0	5 (Cecchini, Gianfaldoni, Asta, Ottaviani e Pizzichi)

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, lo schema di " Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006", costituita da n.30 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che la gestione della predetta attività in forma associata diventerà operativa dopo la sottoscrizione della Convenzione da parte dei comuni aderenti, previa approvazione del medesimo schema da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

4) Di autorizzare, in sede di sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune, le eventuali modifiche e/o integrazioni formali e non sostanziali, al presente schema approvato, che si rendessero necessarie e opportune per la definizione dello stesso.

Con la seguente votazione:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
16	11	11	0	5 (Cecchini, Gianfaldoni, Asta, Ottaviani e Pizzichi)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REG.TECN. SEGRETARIO GENERALE** si esprime parere:
Favorevole


Data, 29-01-2016

IL DIRIGENTE
SERENA BOLICI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 29-01-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di prima convocazione seduta pubblica

DELIBERA N° 4 del 11/02/2016

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006.

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di Febbraio alle ore 09:00 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
FARNETANI GIANCARLO	S	FERRARO MARIO	N
LONZI CLAUDIO	S	DEIAS FABRIZIO	N
NAPPI ELENA	S	DE GREGORI FERNANDO	S
BARTOLETTI DANIELE	S	MILANI LUCA	S
GIOVANNELLI MAURO	S		
MASSETTI WALTER	S		
MUCCIARINI SANDRA	S		
ROTOLONI PIER PAOLO	N		
TAVARELLI FABIO	S		

10 Presenti

3 Assenti

E' presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.

Partecipa la dott.ssa MASSAI MARIA LUISA Segretario generale del Comune.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. LONZI CLAUDIO.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso

- che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- che l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art 8 comma 3-ter del D.L.31.12.n.192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, ha previsto che le disposizioni in materia di Centrale unica di committenza entrassero in vigore il 1° novembre 2015;

- che le disposizioni normative prevedono da quella data il divieto di rilascio del Codice identificativo gara (CIG) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate.

Rilevato pertanto che, nell'ambito di un rapporto di collaborazione sovracomunale tra enti vicini, peraltro già in essere per alcune funzioni, i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno ritenuto opportuno addivenire alla stipula di un apposita convenzione per adempiere all'obbligo di procedere in modo aggregato all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e al contempo per ottimizzare e razionalizzare lo svolgimento delle procedure, optare per l'alternativa prevista dall'art. 33 comma 3-bis D. Lgs. n. 163/2006, che consente di acquisire in modo autonomo beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Atteso infatti che:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- lo strumento della convenzione per la gestione associata risulta un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

Considerato che la convenzione di cui trattasi è finalizzata a:

- consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori;
- produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

Visto l'allegato schema di convenzione costituita da n.20 articoli;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00, inseriti nel presente atto.

DISPOSITIVO

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, lo schema di " Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006", costituita da n.30 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che la gestione della predetta attività in forma associata diventerà operativa dopo la sottoscrizione della Convenzione da parte dei comuni aderenti, previa approvazione del medesimo schema da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

3) Di autorizzare, in sede di sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune, le eventuali modifiche e/o integrazioni formali e non sostanziali, al presente schema approvato, che si rendessero necessarie e opportune per la definizione dello stesso.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 01/02/2016
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli n. 10, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti unanimi favorevoli n. 10, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006.


Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. 1

li 01/02/016

Il Responsabile del Settore e
del Procedimento

(Geom. Massimo Baricci)



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006.

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. _____

li 03/02/2016

Il Responsabile di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina CUTRUPÌ)

Note:

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LONZI CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----oooOooo-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 18/02/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 18/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA


Ufficio Proponente:

- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il **11/02/2016**
(pubblicata all'Albo Pretorio
dal **18/02/2016** al **04/03/2016**)

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA





COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 09-02-2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

L'anno **duemilasedici** e questo giorno **nove** del mese di **Febbraio**, alle ore **14:30** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.

	Presente	Assente
IACOMELLI ELISABETTA	X	
QUERCI GIULIO	X	
BETTACCINI GIORGIA	X	
TUTINI ESTER	X	
TONINI DANIELE	X	
DE BIASE GIUSEPPE		X
BENELLI FURIO	X	
CAPRA WILLIAM	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
MELILLO ANTONIO	X	
VANNI SAMANTA		X

PRESENTI	N. 9
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale, D.ssa **RADI SIMONETTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

N° 2016/4

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

Illustra la proposta il Sindaco spiegando la natura tecnica e necessaria della convenzione che si va ad approvare; la nuova normativa obbliga gli Enti a gestire in forma associata gli affidamenti di lavori superiori a 40.000,00 euro. La convenzione verrà stipulata tra i Comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica e Castiglione della Pescaia e darà vita ad una CUC centrale unica di committenza. Interviene Melillo esprimendo il parere favorevole della minoranza all'adozione dell'atto in quanto riconducibile ad una politica volta all'economicità e al risparmio che sarebbe auspicabile per tutti gli Enti. Il capogruppo prosegue poi chiedendo se l'amministrazione ha valutato come poter utilizzare il personale dell'ufficio tecnico che si potrebbe liberare a seguito di questa nuova organizzazione magari impiegandolo in altri settori che ne hanno bisogno tipo la contabilità. Risponde il Vice Sindaco sottolineando che l'ufficio tecnico si trova a lavorare in condizione di sofferenza, come dimostrato dal fatto che alcune procedure di gara non sono state avviate proprio per carenza di personale, e chiarendo che anche con l'istituzione della CUC gli uffici degli Enti continueranno a seguire le proprie procedure. Interviene Melillo chiedendo se l'uso dei termini "affidamento" - di lavori - nell'oggetto della proposta e "acquisizione"- di lavori - nel corpo testo sia dovuto ad un errore. Il Sindaco spiega che nel caso in esame le due parole devono intendersi come sinonimi.
Dopo di che, esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
 - i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art 8 comma 3-ter del D.L.31.12.n.192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, ha previsto che le disposizioni in materia di Centrale unica di committenza entrassero in vigore il 1° novembre 2015;
- le disposizioni normative prevedono da quella data il divieto di rilascio del Codice identificativo

gara (CIG) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate.

RILEVATO pertanto che, nell'ambito di un rapporto di collaborazione sovracomunale tra enti vicini, peraltro già in essere per alcune funzioni, i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno ritenuto opportuno addivenire alla stipula di un apposita convenzione per adempiere all'obbligo di procedere in modo aggregato all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e al contempo, per ottimizzare e razionalizzare lo svolgimento delle procedure, optare per l'alternativa prevista dall'art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. n. 163/2006, che consente di acquisire in modo autonomo beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

ATTESO infatti che:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- lo strumento della convenzione per la gestione associata risulta un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

CONSIDERATO che la convenzione di cui trattasi è finalizzata a:

- consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori;
- produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

VISTO l'allegato schema di convenzione costituita da n. 20 articoli;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, lo schema di "Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori

pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006", costituita da n. 20 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la gestione della predetta attività in forma associata diventerà operativa dopo la sottoscrizione della Convenzione da parte dei comuni aderenti, previa approvazione del medesimo schema da parte dei rispettivi Consigli Comunali.
3. Di autorizzare, in sede di sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune, le eventuali modifiche e/o integrazioni formali e non sostanziali, al presente schema approvato, che si rendessero necessarie e opportune per la definizione dello stesso.
4. Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio comunale.
5. Con ulteriore votazione riportante n. ____ voti favorevoli e n. ____ voti contrari dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 04-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MAZZINGHI ANTONIO

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Non Necessario**.

Eventuali note e prescrizioni: l'assunzione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale (rif. punto 4) dispositivo

Gavorrano, 04-02-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
RAG. ELISABETTA PIAZZAIOLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,


IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 09-02-2016

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
IACOMELLI ELISABETTA

Il Segretario Comunale
RADI SIMONETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 19-02-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006

L'anno duemilasedici e questo giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO		X
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO		X
Totale	11	2

Partecipa il Vice Segretario Comunale, RADI SIMONETTA incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Sindaco introduce l'argomento della Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 e cede la parola al vice Sindaco Stefanelli, titolare della delega ai lavori pubblici.

Il vice Sindaco Stefanelli dà lettura dei punti salienti della Convenzione. Egli aggiunge che si tratta di uno schema redatto dai quattro Comuni che stipulano una convenzione e che l'aspetto positivo sta nel fatto che si andrebbe a formare un centro unico con persone qualificate che svolgerebbero le procedure di gara, anche se non viene delegata la redazione dei singoli bandi.

Il capogruppo de "il coraggio di cambiare" Faenzi dichiara che si asterrà nella votazione. Pur comprendendo il fatto che si tratta di un adempimento di legge resta peprlessa di fronte all'idea di delegare ad altri un procedimento importante come quello dell'indizione delle gare.

Il Sindaco precisa che resterebbe in capo all'ente la redazione dei bandi e tutta la fase istruttoria.

Il consigliere Magagnini chiede perché non viene utilizzata la piattaforma regionale.

Il Sindaco risponde che viene utilizzata per gli acquisti ma non è possibile usarla per gli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

CHE l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art 8 comma 3-ter del D.L.31.12.n.192 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, ha previsto che le disposizioni in materia di Centrale unica di committenza entrassero in vigore il 1° novembre 2015; CHE le disposizioni normative prevedono da quella data il divieto di rilascio del Codice identificativo gara (CIG) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate.

RILEVATO pertanto che, nell'ambito di un rapporto di collaborazione sovracomunale tra enti vicini, peraltro già in essere per alcune funzioni, i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno ritenuto opportuno addivenire alla stipula di un apposita convenzione per adempiere all'obbligo di procedere in modo aggregato all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e al contempo, per ottimizzare e razionalizzare lo svolgimento delle procedure, optare per l'alternativa prevista dall'art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. n. 163/2006, che consente di acquisire in modo autonomo beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

ATTESO infatti che:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- lo strumento della convezione per la gestione associata risulta un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

CONSIDERATO che la convenzione di cui trattasi è finalizzata a:

- consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 nei termini previsti dall'art. 33, comma 3- bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori;

- produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

- valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

ATTESO che la spesa necessaria all'espletamento delle gare attraverso la CUC, quantificata in base all'art. 11 della convenzione, verrà inserita nel Bilancio di Previsione 2016;

VISTO l'allegato schema di convenzione costituita da n. 20 articoli;

RITENUTO dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1^) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, lo schema di "Convenzione tra i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino per la gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006", costituita da n. 20 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2^) Di dare atto che la gestione della predetta attività in forma associata diventerà operativa dopo la sottoscrizione della Convenzione da parte dei comuni aderenti, previa approvazione del medesimo schema da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

3^) Di autorizzare, in sede di sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune, le eventuali modifiche e/o integrazioni formali e non sostanziali, al presente schema approvato, che si rendessero necessarie e opportune per la definizione dello stesso.

4^) Con ulteriore votazione riportante n. ____ voti favorevoli e n. ____ voti contrari dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Presenti 11

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Faenzi, Magagnini e Travison)

APPROVA la su indicata proposta



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 29 dell'Anno 2016

Ufficio Proponente:

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GAVORRANO E SCARLINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 09-02-2016

**Firma Responsabile del Servizio
F.to MICCI ROBERTO**


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 11-02-2016
Servizio

Firma Responsabile sostituto del

F.TO RADI SIMONETTA



Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Vice Segretario Comunale
F.TO RADI SIMONETTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2016 al 08-03-2016.

Scarlino, lì 22-02-2016

Vice Segretario Comunale
F.TO RADI SIMONETTA
